

REGOLAMENTO (UE) 2015/2342 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2015****che modifica la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 78,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 94/800/CE ⁽²⁾ il Consiglio ha concluso l'accordo sugli appalti pubblici (nel seguito «l'accordo») ⁽³⁾. L'accordo dovrebbe essere applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (nel seguito «soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2004/18/CE è permettere alle amministrazioni aggiudicatrici che la applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell'accordo. A tale scopo, le soglie previste da tale direttiva per gli appalti pubblici e alle quali si applica anche l'accordo dovrebbero essere allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio più vicino, delle soglie di cui all'accordo.
- (3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie della direttiva 2004/18/CE che non sono oggetto dall'accordo.
- (4) La direttiva 2004/18/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2004/18/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 7 è così modificato:
 - a) alla lettera a), l'importo «134 000 EUR» è sostituito da «135 000 EUR»;
 - b) alla lettera b), l'importo «207 000 EUR» è sostituito da «209 000 EUR»;
 - c) alla lettera c), l'importo «5 186 000 EUR» è sostituito da «5 225 000 EUR»;
- 2) all'articolo 8, il paragrafo 1 è così modificato:
 - a) alla lettera a), l'importo «5 186 000 EUR» è sostituito da «5 225 000 EUR»;
 - b) alla lettera b), l'importo «207 000 EUR» è sostituito da «209 000 EUR»;

⁽¹⁾ GUL 134 del 30.4.2004, pag. 114.⁽²⁾ Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).⁽³⁾ L'accordo è un accordo plurilaterale nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti tra le parti in causa.

- 3) all'articolo 56, l'importo «EUR 5 186 000» è sostituito da «EUR 5 225 000»;
- 4) all'articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l'importo «5 186 000 EUR» è sostituito da «5 225 000» EUR;
- 5) all'articolo 67, il paragrafo 1 è così modificato:
 - a) alla lettera a), l'importo «134 000 EUR» è sostituito da «135 000 EUR»;
 - b) alla lettera b), l'importo «207 000 EUR» è sostituito da «209 000 EUR»;
 - c) alla lettera c), l'importo «207 000 EUR» è sostituito da «209 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
